



Sentenza n. 134/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossana De Corato,
all'esito dell'udienza del **19 marzo 2026**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37946** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da **XXX**,
nato a XXX (XXX) il XXX, (c.f. XXX) rappresentato e difeso dall'avv. Angela
Tarantino presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Cerignola (FG) alla Via E.
Fieramosca, n. 10

contro:

-l'**INPS**, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente
domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale Regionale, in Bari, alla Via
Putignani, n. 108

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il ricorso;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 19 marzo 2026, l'avv. Grieco delegato dal difensore
del ricorrente per il XXX e l'avv. De Leonardis per l'INPS.

Ritenuto e considerato in

FATTO E DIRITTO

1.- Con ricorso depositato in data 22 luglio 2025 (in riassunzione del giudizio sul quale
il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1174/2025 ha dichiarato il
proprio difetto di giurisdizione) il sig. **XXX**, coadiutore amministrativo in servizio

presso il “Policlinico Riuniti” di Foggia, dichiarando di aver presentato domanda all’INPS per beneficiare della maggiorazione della contribuzione figurativa, in applicazione della normativa recata dall’ art. 80 comma 3 della L. 388/2000 - che consente “...di richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa...”, a condizione che sia riconosciuta un’invalidità superiore al 74% - si duole del giudizio medico-sanitario espresso dalla competente Commissione medica in relazione alla percentuale d’invalidità riconosciutagli del 67%, chiedendo, in via istruttoria, che sia nominato un CTU “...con le forme dell’art. 696 bis c.p.c....” al fine di accertare il suo stato di grave invalidità, ritenuto “superiore al 74%” (cfr. verbale della “Commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità” del 7 novembre 2024).

A conforto della legittimità della pretesa fatta valere in giudizio, il ricorrente ha allegato copiosa documentazione medica proveniente da vari reparti ospedalieri dal 2013 al 2024 e riguardante varie patologie.

Conclusivamente, il XXX ha chiesto l’accoglimento della domanda con conseguente condanna dell’INPS al pagamento delle spese, diritti ed onorari scaturenti dal giudizio.

2.- In data 6 marzo 2026, si è costituito l’INPS, chiedendo che sia dichiarata l’inammissibilità/infondatezza della domanda sul rilievo che al ricorrente non è applicabile la disciplina di cui all’art. 80 della Legge n. 388/2000 e che, in ogni caso, la concessione del beneficio *de quo* è “...subordinata all’allegazione, in sede di domanda amministrativa per la concessione del trattamento pensionistico, di apposita richiesta da parte degli interessati o dei loro superstiti...”.

3.- All’odierna udienza, all’esito della discussione orale l’avv. De Leonardis per l’INPS ha insistito per il rigetto del ricorso e l’avv. Grieco, per il ricorrente, dopo aver confermato l’assenza in atti di una consulenza tecnica di parte, ha concluso per l’accoglimento della domanda.

Il giudizio è stato definito come da dispositivo letto nella stessa udienza, quale di seguito trascritto.

4- Va, preliminarmente, chiarito, che la domanda giudiziale formulata dal sig. XXX deve

qualificarsi quale richiesta di accertamento della sussistenza del requisito sanitario per l'accesso ai benefici di cui all'art. 80, comma 3, L. 388/2000.

4.1- Tanto precisato, ritiene questo Giudice che il ricorso va rigettato.

Deve, innanzitutto, evidenziarsi che non rileva la richiesta formulata dal ricorrente di procedere ex art. 696 c.p.c., come previsto dall'art. 445-bis c.p.c., stante il differente regime processuale vigente dinanzi alla Corte dei conti.

Per quel che concerne il merito, ritiene il Giudicante che si rivela del tutto inconsistente ai fini probatori il corredo documentale depositato dal ricorrente in allegato alla domanda introduttiva.

Invero, il XXX si è limitato a produrre la documentazione medica in suo possesso (certificati, referti specialistici, esami strumentali, visite mediche, terapie ecc.), formatasi nell'arco di oltre un decennio (dal 2013 al 2024), senza apportare alcuna valida argomentazione medico-legale idonea a supportare in modo compiuto (e scientificamente fondato) le ragioni specifiche per cui le infermità riscontrate siano da ritenersi invalidanti sino al raggiungimento di una percentuale d'invalidità superiore al 74%; né, tantomeno, la sua istanza risulta corroborata da una consulenza tecnica di parte (CTP) che consentirebbe di confutare il giudizio medico-legale espresso dalla competente commissione sanitaria (che lo ha giudicato invalido al 67%), tanto più che la documentazione incartata al fascicolo processuale è stata formata in data precedente al verbale di visita medico-collegiale del 7 novembre 2024 (l'ultimo certificato medico riporta la data del 19 giugno 2024) e, quindi, è stata, con ogni probabilità, già oggetto di adeguata valutazione in sede collegiale.

In definitiva, la documentazione prodotta dal ricorrente non contiene elementi utili, sotto il profilo medico-legale, per sostenere la fondatezza della pretesa di parte attrice non essendo stati valorizzati quegli elementi necessari per contrastare il giudizio della commissione medica che lo ha visitato e contestare l'eventuale errore di valutazione compiuto.

Conclusivamente ritiene il giudicante che non è stato assolto il necessario onere probatorio, motivo per cui va data continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo

cui la carenza dell'impianto probatorio non può compensarsi tramite la "...consulenza tecnica d'ufficio, stante il principio della domanda e di disponibilità delle fonti di prova. La C.T.U. è, infatti, non è una prova vera e propria (cfr. Cass. n. 996/1999), bensì un mezzo istruttorio, nonché uno strumento di valutazione di fatti già acquisiti altrimenti (Cass. n. 3351/1987). Come già rilevato anche dalla giurisprudenza di questa corte (Sez. Giur. Calabria, n. 14/2022), la C.T.U. non può essere utilizzata per esonerare la parte dal fornire la prova di quei fatti che, in base ai principi che regolano l'onere della prova, deve dimostrare il soggetto che fa valere la pretesa (cfr., altresì, Cass., n. 4755/1999)." (Corte dei conti, Sez. Giurisdiz. Liguria, 11 marzo 2022, n.30) ...".

5.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 37946 del registro di segreteria, lo rigetta.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'INPS che si liquidano nell'importo complessivo di € 300,00.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 19 marzo 2026.

Il Giudice

(Rossana De Corato)

(F.to digitalmente)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3 del detto decreto legislativo nei riguardi della parte ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

Il Giudice

(Rossana De Corato)

(F.to digitalmente)

Depositata il 05.06.2026

Il Funzionario

(Dott.ssa Anna Rossano)

(F.to digitalmente)

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Bari, 05.06.2026

Il Funzionario

(Dott.ssa Anna Rossano)

(F.to digitalmente)